Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 105 del 7 maggio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 93

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2012.

Modificazioni allo statuto.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il D.R. n. 94 del 25 febbraio 2011, con il quale è stata nominata la «Commissione preposta alla modifica dello Statuto», ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 19 ottobre 2011, con la quale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è stato approvato il nuovo Statuto, nel testo predisposto dalla Commissione sopracitata;

Vista la rettorale prot. n. 14966/I/2 del 19 ottobre 2011, con la quale il nuovo Statuto è stato trasmesso al MIUR per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la direttoriale prot. n. 942 del 20 febbraio 2012, con la quale il MIUR ha comunicato le risultanze dell'esame dello Statuto da parte dell'apposito Tavolo tecnico, riportandone le osservazioni e le richieste di modifica;

Vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta dell'8 marzo 2012, con la quale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, è stato definitivamente approvato il nuovo Statuto di Ateneo, in adeguamento ai rilievi del MIUR;

Vista la rettorale prot. n. 3979/I/2 del 19 marzo 2012, con la quale la predetta deliberazione è stata trasmessa al MIUR, in ossequio a quanto richiesto con la sopracitata direttoriale prot. n. 942 del 20 febbraio 2012;

Ritenuto utilmente compiuto l'*iter* per l'emanazione del nuovo Statuto;

Decreta:

È emanato lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente Statuto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, è abrogato lo Statuto emanato con D.R. n. 299 del 30 giugno 2003.

Potenza, 12 aprile 2012

Il rettore: FIORENTINO

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

TITOLO III
ORGANI DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E GESTIONE

TITOLO IV
ALTRI ORGANI

TITOLO V
STRUTTURE DI RICERCA E FORMAZIONE

STATUTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi ispiratori

1. L'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata «Università», è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione in conformità con i principi della Costituzione e della Magna charta sottoscritta dalle Università europee.

2. L'Università riconosce nei principi ispiratori della legge 14 maggio 1981, n. 219, che l'ha istituita, l'obiettivo primario di ogni sua azione.

3. L'Università è dotata di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e contabile.

4. L'Università, con sede legale a Potenza, persegue i medesimi obiettivi nelle sedi amministrative di Matera e di Potenza.

5. L'Università ha, per fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove.

6. L'Università assicura la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento costituzionalmente garantite e considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della società della conoscenza.

7. L'Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le componenti della comunità universitaria.

8. L'Università concorre ai processi di innovazione culturale, educativa, tecnologica e organizzativa della società. In particolare, in conformità con la legge 14 maggio 1981, n. 219 e la legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 e successive mm. e ii., l'Università concorre al fine della promozione qualitativa dei processi di sviluppo della Regione Basilicata, anche attraverso una programmazione pluriennale concertata.

9. La comunità universitaria è costituita dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da quanti partecipano ai programmi di ricerca, formativi e di consulenza scientifica attuati dall'Università stessa. Ogni componente della comunità

contribuisce, nell'ambito delle proprie funzioni, competenze e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

10. L'Università ha carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.

11. L'Università rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, le disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali.

12. L'Università riconosce pari dignità alle varie componenti della comunità universitaria e promuove azioni positive volte a evitare situazioni di discriminazione tra le componenti e all'interno di esse, anche per il tramite del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

13. L'Università, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione, promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, realizzando le condizioni per un'effettiva uguaglianza di opportunità.

14. L'Università individua nella comunicazione, nell'informazione e nella trasparenza degli atti le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le componenti della comunità universitaria alla vita dell'Ateneo.

15. L'Università garantisce la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutta la comunità universitaria.

16. L'Università sostiene le attività culturali, sportive e ricreative e garantisce servizi per l'intera comunità universitaria. Favorisce, inoltre, l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e le interazioni tra le varie componenti della stessa.

17. L'Università ispira la propria attività ai principi di efficacia, trasparenza, imparzialità, promozione del merito, individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale. A tal fine può conferire incentivi, anche economici, al personale docente e tecnico-amministrativo per il miglioramento della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e dei servizi.

18. L'Università promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 2
Autonomia

1. L'Università si dota di un proprio ordinamento autonomo mediante l'adozione del presente Statuto e dei regolamenti previsti dallo stesso e da specifiche leggi, volti a garantire l'organizzazione e il funzionamento delle proprie strutture e servizi, nonché il corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

2. L'Università, nelle attività della ricerca così come nei rapporti con il mondo della produzione, disciplinati attraverso contratti e convenzioni, vigila affinché sia salvaguardata la propria autonomia scientifica e affinché gli interessi di parte non prevalgano sui propri fini istituzionali.

3. L'Università realizza l'autonomia didattica, in conformità con la vigente normativa, anche tenendo conto degli esiti della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

4. L'Università disciplina i criteri per la gestione economica, finanziaria, patrimoniale e contabile nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, adeguandolo alle vigenti disposizioni normative.

5. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Università è legittimata a porre in essere atti negoziali, compresi atti di costituzione o di adesione a centri, organismi federativi e consortili, anche interuniversitari. In tal caso, eventuali decisioni che abbiano ricadute sugli indirizzi della ricerca, sulla definizione dell'offerta formativa e dell'organizzazione didattica e dei servizi o sui criteri della gestione economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e del personale dovranno, comunque, essere singolarmente ed espressamente approvate dai competenti organi dell'Università, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 3
Ricerca e formazione

1. L'Università promuove e attua la connessione fra le attività di ricerca e le attività formative; favorisce la collaborazione tra le differenti discipline scientifiche; pone il processo di apprendimento critico al centro delle proprie attività formative; considera la qualità delle attività formative strettamente legata a quella della ricerca scientifica svolta; attua azioni di rilevamento, monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e di formazione, al fine di perseguirne il continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e superarne le criticità. L'Università tiene conto dei risultati di tali azioni per la definizione della programmazione annuale e pluriennale delle proprie attività di ricerca e didattiche.

2. Nel rispetto e in coerenza con la propria programmazione annuale e pluriennale, l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori e ai gruppi di ricerca l'esercizio della piena autonomia nell'organizzazione della ricerca, sia per i temi sia per i metodi, nonché la possibilità di accedere ai finanziamenti e di utilizzare le strutture, gli strumenti e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività.

3. Conformemente alle norme fissate dal presente Statuto e dai regolamenti, l'Università può ricevere contributi finanziari per le ricerche, impegnandosi, nei limiti delle risorse disponibili, a fornire anche ai professori e ai ricercatori che non accedano a finanziamenti esterni, un sostegno finanziario per lo svolgimento della loro attività scientifica, in base a criteri oggettivi, improntati alla valutazione delle attività scientifiche svolte, secondo quanto previsto da apposito regolamento e in conformità alle leggi e criteri di valutazione nazionale.

4. L'Università concorre attivamente allo sviluppo scientifico e culturale del territorio, anche

favorendo i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le forze produttive.

5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.

6. L'Università, con apposito regolamento, disciplina l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

7. Nel rispetto e in coerenza con la propria programmazione annuale e pluriennale, l'Università garantisce tutti i livelli di formazione universitaria per la preparazione e la specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche. L'offerta formativa dell'Ateneo, da realizzarsi eventualmente anche attraverso la formazione a distanza, può comprendere, altresì, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, attività di formazione continua, permanente e ricorrente e ogni altra attività formativa prevista dalla normativa vigente. La disciplina dell'offerta formativa dell'Ateneo e dei titoli rilasciati è contenuta nel Regolamento didattico di ateneo.

8. L'Università può concorrere alla progettazione e gestione dei percorsi finalizzati al conseguimento dei diplomi di tecnico superiore relativi alle figure previste dal DPCM 25 gennaio 2008.

Art. 4
Internazionalizzazione

1. L'Università riconosce nell'internazionalizzazione, anche oltre lo Spazio europeo, il principale strumento di costruzione e diffusione della conoscenza quale motore dei processi di sviluppo sociale, culturale ed economico.

2. L'Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la promozione di misure volte ad attrarre studenti, ricercatori in formazione, docenti e ricercatori provenienti da altri paesi.

3. L'Università riconosce la mobilità quale strumento di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. L'Università si impegna a promuovere la cooperazione internazionale, anche attraverso strumenti di diritto allo studio riservati a studenti e dottorandi di ricerca provenienti da altri paesi.

4. L'Università promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, in particolare attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, nonché istituendo e attivando corsi di studio in collaborazione con università straniere.

5. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di soggetti e istituzioni di altri paesi.

6. L'Università adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

Art. 5
Rapporti con l'esterno

1. L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole strutture primarie di cui al Titolo V.

2. L'Università, in particolare, si prefigge lo scopo di valorizzare le proprie attività di ricerca e la propria capacità di innovazione, mediante collaborazioni con soggetti esterni e la messa in atto di sinergie tra iniziative politico-istituzionali regionali, nazionali e internazionali. A tale scopo, può istituire, con altre università e con enti pubblici e privati, anche internazionali, centri interuniversitari e può partecipare a consorzi, a società di capitali, a fondazioni, anche a titolo oneroso, per la progettazione o esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.

3. L'Università attiva forme di collaborazione con il mondo economico-produttivo, anche con rapporti di partenariato, salvaguardando il fine primario del trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

4. Le convenzioni, i contratti, le consulenze e ogni altra forma di cooperazione sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. L'Università promuove e patrocina eventi di particolare valenza culturale e sociale, anche mettendo a disposizione le proprie infrastrutture, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità stabilite in apposito regolamento.

Art. 6
Diritto allo studio, orientamento e tutorato

1. L'Università, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

2. L'Università, in sinergia con gli enti istituzionali competenti, promuove la residenzialità e i servizi per gli studenti e il personale, favorendone l'integrazione nelle città sedi delle proprie

attività didattiche e di ricerca.

3. L'Università promuove e sostiene le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti, mettendo a disposizione strutture e finanziamenti, nei limiti previsti dalla vigente normativa e dai relativi regolamenti di ateneo.

4. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante apposita convenzione, a enti legalmente riconosciuti che hanno come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale, sotto la vigilanza del Comitato per lo sport universitario. Gli impianti devono essere gestiti avendo come obiettivo primario la fornitura di servizi agli studenti e al personale dell'Università.

5. L'Università, con criteri e modalità definiti in apposito regolamento, attiva forme di collaborazione con gli studenti, per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con particolare riferimento a quelli relativi al funzionamento delle biblioteche, delle infrastrutture a supporto della didattica (laboratori e attrezzature informatiche), nonché alle attività di orientamento e al tutorato, con esclusione di quelle inerenti l'attività di docenza e lo svolgimento degli esami o che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.

6. L'Università può istituire strutture per attività culturali, sportive o ricreative, di orientamento e tutorato e servizi collettivi, avvalendosi delle associazioni studentesche o affidandole ad enti pubblici, privati, associazioni o cooperative di studenti ed ex-studenti, nel rispetto della normativa vigente.

7. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, favorisce la realizzazione, da parte degli studenti e dei laureati, di tirocini volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

8. L'Università organizza attività di orientamento in entrata nel contesto universitario, volte a informare e accogliere gli studenti nelle fasi precedenti l'immatricolazione, e attività di orientamento in uscita dal percorso di studi, al fine di facilitare l'inserimento del laureato nel mercato del lavoro o indirizzarlo nella scelta di percorsi formativi post-laurea.

9. Per un'efficace organizzazione delle attività di orientamento, l'Università può instaurare collaborazioni e promuovere iniziative comuni con le altre istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalità l'orientamento, l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla società e sulle attività economiche.

10. L'Università organizza attività di tutorato, volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il corso degli studi e a renderli partecipi del processo formativo. Le attività di tutorato sono mirate, in particolare, a rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti, con particolare attenzione agli studenti diversamente abili.

11. Le attività di orientamento e di tutorato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, rientrano nei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori. Esse si esplicano secondo le modalità
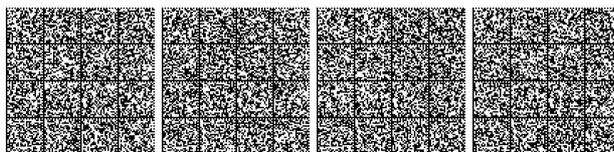
previste dall'apposito regolamento.

12. L'Università, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, sostiene gli studenti diversamente abili nella fruizione delle attività formative, mettendo a disposizione idonee strumentazioni e strutture.

Art. 7
Documentazione, validazione dati, comunicazione, informazione, trasparenza

1. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

2. L'Università, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, provvede alla pubblicazione delle informazioni, degli atti amministrativi e dei dati idonei a illustrare la sua organizzazione, le sue attività, le sue funzioni e le norme che la regolano.

3. L'Università, inoltre, nella diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività, può avvalersi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

4. L'Università ispira la propria attività ai principi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mm. e ii., fatti salvi i limiti derivanti dalla normativa in materia di privacy.

Art. 8
Valutazione della qualità

1. L'Università promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (formazione, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), perseguendo il miglioramento continuo della qualità.

2. La valutazione della qualità si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte.

3. La valutazione della qualità, in particolare, è diretta ad assicurare che l'Università concorra attivamente allo sviluppo scientifico e culturale del territorio, a garantire agli studenti una formazione adeguata alle esigenze della società, a favorire un pronto inserimento nel mondo del lavoro, nonché a rimuovere le criticità emerse attraverso le indagini condotte tra gli studenti. Essa costituisce anche uno strumento per la quantificazione delle risorse da attribuire alle strutture, nonché per l'attivazione di meccanismi premiali, che tengano conto del complesso delle attività richieste al personale dell'Università.

4. Per verificare la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca, l'efficacia e l'efficienza della formazione, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa,
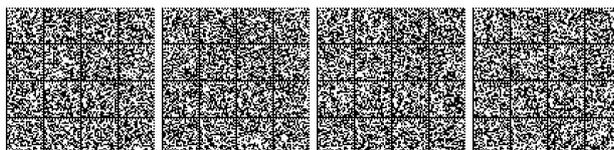
nonché l'adeguatezza delle proprie azioni, l'Università si avvale delle analisi e degli indirizzi formulati dal Sistema di valutazione della qualità, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Sistema nazionale per la valutazione delle università.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 9
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività.

2. Il Rettore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e di formazione, per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.

3. Il Rettore ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto e dei principi di autonomia sui quali è fondato, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'esercizio dell'autonomia delle strutture previste dal presente Statuto, degli status del personale e dei diritti degli studenti.

5. Il Rettore:

    a) propone il documento di programmazione annuale e triennale di ateneo, nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
    b) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
    c) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
    d) convoca, almeno una volta l'anno, un'assemblea per illustrare alla comunità universitaria il piano strategico annuale delle attività e gli obiettivi conseguiti nell'anno precedente;
    e) propone la nomina del Direttore generale, sentito il Senato accademico;
    f) propone al Senato accademico la nomina dei membri del Nucleo di valutazione, sentito il Consiglio di amministrazione;
    g) nomina i componenti del Collegio di disciplina, su designazione del Senato accademico;
    h) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori; infligge la sanzione della censura e, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta in merito;
    i) propone al Senato accademico le sanzioni da irrogare in caso di violazione del Codice etico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
    j) convoca e presiede il Senato accademico;

k) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
l) emana lo Statuto e i regolamenti e le loro modificazioni e integrazioni;
m) conferisce i titoli di studio e gli altri titoli previsti dal Regolamento didattico di ateneo;
n) stipula gli accordi quadro, le convenzioni non affidate alle strutture, le convenzioni finalizzate alla costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, gli accordi di cooperazione interuniversitaria e quelli internazionali;
o) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, l'attribuzione dei contratti per attività di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 3, della legge 240/2010;
p) stipula i contratti per attività di insegnamento previsti alla lettera o) del presente comma, nonché quelli previsti dall'art. 23, comma 1, della legge 240/2010;
q) autorizza i congedi per motivi di studio o di ricerca dei professori e ricercatori, previo parere del consiglio della struttura primaria competente;
r) conferisce gli incarichi per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura di altri paesi, previa approvazione del Senato accademico, su proposta delle strutture primarie;
s) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;
t) nomina il Garante degli studenti.

6. Il Rettore nomina, tra i professori di I fascia a tempo pieno, il Prorettore vicario che lo supplisce in caso di impedimento o assenza e svolge le funzioni eventualmente delegategli. Il Prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e li presiede nei casi di assenza o impedimento del Rettore.

7. Il Rettore può nominare con decreto rettorale uno o più Prorettori, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno. Ai Prorettori sono assegnate specifiche deleghe e, eventualmente, il potere di firma.

8. Il Prorettore vicario e i Prorettori decadono al momento della cessazione del mandato rettorale, salvo revoca anticipata e salvo quanto disposto al comma 19.

9. Il Prorettore vicario non può ricoprire alcuna altra carica accademica, né essere componente di altri organi dell'Università, fatta eccezione per il consiglio della struttura a cui afferisce. I Prorettori non possono essere componenti del Consiglio di amministrazione.

10. L'elettorato passivo per la carica di Rettore è costituito da tutti i professori di I fascia in servizio presso le università italiane, che abbiano optato per il regime di tempo pieno e che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

11. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo dell'Università;
b) ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Università;
c) ai ricercatori a tempo determinato dell'Università, con voto ponderato secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo;

d) al personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i cui voti saranno computati nella misura del 15% di quelli validamente espressi;
e) ai componenti del Consiglio degli studenti.

12. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica per un mandato di sei anni non rinnovabile.

13. Le elezioni del Rettore sono indette dal decano dei professori ordinari entro il 31 marzo dell'anno in cui scade il mandato e devono essere svolte entro il 30 giugno del medesimo anno. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore, il decano indice un'assemblea di Ateneo nella quale i candidati presentano i loro programmi.

14. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.

15. Ai fini della determinazione del quorum per l'elezione del Rettore, il personale dirigente e tecnico-amministrativo è computato nella misura del 15% degli aventi diritto al voto appartenenti alla medesima categoria.

16. Ai fini della determinazione del quorum per l'elezione del Rettore, i ricercatori a tempo determinato sono computati nella misura stabilita nel Regolamento generale di ateneo.

17. Le modalità di elezione del Rettore sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

18. Nel caso di anticipata cessazione dal ruolo del Rettore, le elezioni sono indette dal decano entro trenta giorni e sono espletate entro sessanta giorni dalla cessazione. Il termine di sessanta giorni può essere derogato, per motivate esigenze, su indicazione del Senato accademico. Fino alla nomina del nuovo Rettore, le sue funzioni sono svolte dal Prorettore vicario.

19. Nel caso in cui il Rettore sia sfiduciato, limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le sue funzioni sono svolte da un reggente nominato dal Senato accademico tra i professori ordinari a tempo pieno dell'Università, ineleggibile alla carica di Rettore. Il reggente presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 10
Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo elettivo di governo dell'Università, rappresentativo della comunità universitaria. Propone ed esprime pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ispira strategie di sviluppo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture primarie.
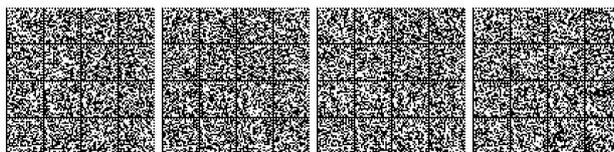
2. Il Senato accademico:

a) approva il Regolamento generale di ateneo;
b) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza delle strutture primarie, in materia di didattica e di ricerca;
c) approva il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
d) delibera sulle modifiche di Statuto secondo quanto previsto all'art. 57;
e) esamina le candidature a componente del Consiglio di amministrazione e propone al Rettore una rosa di nominativi pari almeno al doppio dei membri da designare, garantendo che competenze in campo gestionale, esperienze professionali di alto livello ed elevata qualificazione scientifica e culturale siano equamente rappresentate;
f) designa i componenti del Collegio di disciplina;
g) irroga le sanzioni in caso di violazione del Codice etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
h) delibera le sanzioni disciplinari da irrogare agli studenti;
i) può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
j) formula proposte e pareri obbligatori per il Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di sedi, strutture primarie, centri di ricerca anche interuniversitari, centri di servizi, anche tenendo conto dei documenti annuali prodotti dal Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38;
k) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione annuale e triennale, in relazione all'istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio e di dottorato, allo sviluppo della ricerca scientifica, al sostegno e al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, all'internazionalizzazione, al fabbisogno di personale docente e non docente a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. A tal fine tiene conto dei documenti annuali prodotti dal Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38;
l) in particolare, ai fini dell'avvio dei procedimenti di reclutamento, nell'elaborare proposte ed esprimere pareri per la predisposizione del documento di programmazione annuale e triennale, coordina e armonizza le proposte avanzate dalle strutture primarie, anche tenendo conto dei documenti annuali prodotti dal Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38;
m) svolge analoghe funzioni a quelle specificate alla lettera l), con riferimento alle procedure finalizzate all'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
n) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di amministrazione in merito alle politiche di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
o) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
p) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
q) esprime parere sulla nomina del Direttore generale;
r) designa i componenti del Nucleo di valutazione;
s) esprime pareri sui programmi edilizi dell'Ateneo;
t) attribuisce, su proposta delle strutture primarie, i contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010, nel rispetto del regolamento di ateneo in materia;
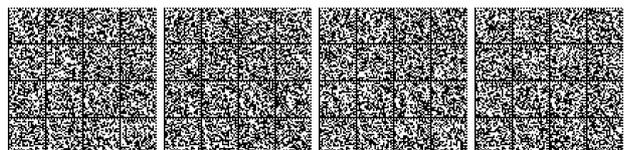
u) esprime parere sull'attribuzione dei contratti per attività di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, di cui all'art. 23, comma 3, della legge 240/2010, nel rispetto del regolamento di ateneo in materia;
v) approva gli incarichi per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura di altri Paesi;
w) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Senato accademico, relativamente alle proposte e ai pareri di carattere obbligatorio da rendere al Consiglio di amministrazione, nel caso in cui il Consiglio non intenda accoglierli, su richiesta motivata, fornisce nuove proposte e pareri, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta, fatta eccezione per i casi di motivata urgenza, per i quali potrà essere previsto un termine inferiore.

4. Il Senato accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorre, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta.

5. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato accademico sono contenute in apposito regolamento.

6. Il Senato accademico è composto da:

a) Rettore, con funzioni di Presidente;
b) 5 rappresentanti degli studenti;
c) 15 rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo, almeno 1/3 dei quali Direttori delle strutture primarie, fino a un massimo di sei;
d) 2 rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo.

7. Partecipano alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore generale, che svolge le funzioni di segretario.

8. Per l'elezione dei componenti di cui al comma 6, lettera b), l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca dell'Università. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca dell'Università.

9. Per l'elezione dei componenti di cui al comma 6, lettera c), l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno, fatta eccezione per i Direttori delle strutture primarie, per i quali l'elettorato passivo spetta ai soli Direttori, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

10. Per l'elezione dei componenti di cui al comma 6, lettera d), l'elettorato attivo spetta al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo in servizio nell'Università. L'elettorato passivo spetta al medesimo personale di ruolo a tempo pieno.
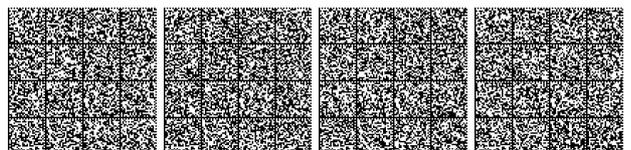
11. L'elezione dei Direttori delle strutture primarie si svolge sulla base di un unico collegio elettorale di ateneo. Sono eletti, nel numero massimo di sei, i Direttori che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

12. I Direttori delle strutture primarie di cui al comma 6, lettera c), nel caso in cui non superino il numero di 6, entrano a far parte di diritto del Senato accademico.

13. L'elezione dei restanti rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo si svolge sulla base di distinti collegi elettorali, uno per ciascuna struttura primaria. In ogni collegio è eletto il professore o il ricercatore di ruolo che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

14. Gli eventuali restanti rappresentanti, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto, sono eletti sulla base di un unico collegio elettorale di ateneo. Sono eletti i professori e i ricercatori di ruolo che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

15. Le modalità di elezione delle componenti di cui al comma 6, lettere b), c) e d), sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

16. I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore.

17. Il Senato accademico dura in carica quattro anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato è di durata biennale. Un rappresentante dei Direttori delle strutture primarie, dimissionario dal ruolo di Direttore, decade automaticamente dal ruolo di componente del Senato accademico.

18. Il mandato di ciascun componente del Senato accademico è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

19. I componenti del Senato accademico decadono qualora non partecipino a cinque sedute consecutive, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.

20. Alla eventuale sostituzione dei componenti del Senato accademico si provvede con la nomina del primo dei non eletti, fatta eccezione per la componente di cui al comma 6, lettera c), per la quale sono indette nuove elezioni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo. I nuovi eletti restano in carica fino alla conclusione del mandato in corso.

21. Nel caso in cui il Senato accademico proponga una mozione di sfiducia al Rettore, come stabilito al comma 2, lettera i), del presente articolo, il decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale, affinché si esprima in merito. La votazione per l'approvazione della mozione di sfiducia è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza dei votanti.

22. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il mandato del Rettore ha termine e il decano dei professori ordinari indice con immediatezza nuove elezioni, che dovranno essere svolte entro sessanta giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Nelle more dell'elezione del nuovo Rettore e fino alla sua nomina, il Senato accademico nomina un reggente tra i professori ordinari a tempo pieno dell'Università, ineleggibile alla carica di

Rettore. Il reggente, fino alla nomina del nuovo Rettore, ne svolge le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

23. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non sia approvata dal corpo elettorale, la stessa non può essere riproposta prima di ulteriori due anni.

Art. 11
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo dell'Università cui sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sull'amministrazione, sul patrimonio e sulla sostenibilità finanziaria delle attività, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico.

2. Il Consiglio di amministrazione:

   a) adotta il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e le relative modifiche;
   b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
   c) trasmette al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
   d) approva, su proposta del Rettore, il documento di programmazione annuale e triennale, in relazione all'istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, allo sviluppo della ricerca scientifica, al sostegno e al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, all'internazionalizzazione, al fabbisogno di personale docente e non docente a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il ricorso alla mobilità;
   e) delibera, previo parere del Senato accademico e tenuto conto delle linee programmatiche del bilancio di previsione e dei documenti annuali prodotti dal Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38, sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio e sedi, di strutture primarie, di centri di ricerca, anche interuniversitari, e di centri di servizi;
   f) determina la ripartizione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale tecnico-amministrativo necessarie per la gestione e lo sviluppo delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio dell'Università, sentito il Senato accademico, per quanto attiene alle proposte e ai criteri, e tenuto conto delle linee programmatiche del bilancio di previsione e dei documenti annuali prodotti dal Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38;
   g) approva i regolamenti di sua competenza, secondo quanto previsto al Titolo VII del presente Statuto, e le relative modifiche;
   h) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, il quale acquisisce preliminarmente il parere del Senato accademico;
   i) determina gli indirizzi da fornire al Direttore generale in merito alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;
   j) esprime parere sulla designazione dei componenti del Nucleo di valutazione;

k) delibera, senza la rappresentanza degli studenti, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina, sulle eventuali sanzioni da irrogare a professori e ricercatori;
l) delibera in materia di chiamata dei professori e dei ricercatori;
m) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, sull'attribuzione dei contratti per attività di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, di cui all'art. 23, comma 3, della legge 240/2010, nel rispetto del regolamento di ateneo in materia, stabilendone il trattamento economico;
n) delibera sui programmi edilizi dell'Ateneo;
o) esprime parere sul Codice etico;
p) esprime parere su tutti i regolamenti, compresi quelli di competenza delle strutture primarie, in materia di ricerca e di didattica;
q) determina annualmente, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, l'entità delle tasse e contributi, nonché i criteri per l'esonero, relativi all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di studio;
r) approva gli accordi quadro, le convenzioni non affidate alle strutture primarie, le convenzioni finalizzate alla costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, gli accordi di cooperazione interuniversitaria e quelli internazionali;
s) delibera sulle eventuali indennità di carica, sentito il Senato accademico.

3. Il Consiglio di amministrazione, laddove non intenda accogliere una proposta o un parere di carattere obbligatorio del Senato accademico, invia a quest'ultimo motivate osservazioni, su cui il Senato accademico dovrà esprimersi entro 20 giorni, fatta eccezione per i casi di motivata urgenza per i quali potrà essere previsto un termine inferiore, trascorsi i quali il Consiglio di amministrazione potrà deliberare in via definitiva, esaminato il nuovo parere, eventualmente pervenuto.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorre, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta.

5. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono contenute in apposito regolamento.

6. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) Rettore, con funzioni di Presidente;
b) 2 studenti eletti;
c) 3 componenti scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università;
d) 1 componente appartenente al ruolo del personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio nell'Università;
e) 2 componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Università a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata dell'incarico, individuati tra personalità italiane o straniere.

7. Partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore generale, che svolge le funzioni di segretario.

8. Per la designazione dei componenti di cui alle lettere c), d) ed e) di cui al comma 6, sono

predisposti avvisi pubblici volti a selezionare soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Le modalità per la predisposizione degli avvisi pubblici sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

9. Le candidature sono esaminate dal Senato accademico, che sottopone al Rettore una rosa di nominativi pari almeno al doppio dei membri da designare, garantendo che competenze in campo gestionale, esperienze professionali di alto livello ed elevata qualificazione scientifica e culturale siano equamente rappresentate.

10. Il Rettore individua i componenti del Consiglio di amministrazione tra i nominativi sottopostigli dal Senato accademico, garantendo una equilibrata compresenza di competenze in campo gestionale, di esperienze professionali e di elevate qualificazioni scientifiche, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

11. Per l'elezione dei componenti di cui al comma 6, lettera b), l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca dell'Università. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca dell'Università. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

12. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Rettore.

13. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui mandato è di durata biennale.

14. Il mandato di ciascun componente del Consiglio di amministrazione è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

15. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.

16. Alla eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione si provvede con l'emanazione di nuovi avvisi, per i componenti di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), e con la nomina del primo dei non eletti, per i componenti di cui al comma 6, lettera b), nel rispetto delle modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo. I nuovi componenti restano in carica fino alla conclusione del mandato in corso.

17. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prorettore vicario.

18. Nel caso in cui il Rettore sia sfiduciato, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal reggente di cui all'art. 10, comma 22.

TITOLO III
ORGANI DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E GESTIONE

Art. 12
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo cui sono attribuite le funzioni di verifica e di controllo sulla regolarità della gestione economica, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Università, nel rispetto della normativa vigente.

2. I compiti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

   a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra una rosa di nominativi proposti dal Rettore, scelti tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
   b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno iscritto al Registro dei revisori contabili;
   c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno iscritto al Registro dei revisori contabili.

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Rettore.

5. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni finanziari e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

6. I componenti del Collegio dei revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione, con funzioni consultive.

7. I componenti del Collegio dei revisori dei conti decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute dell'organo o, comunque, dopo cinque assenze in un anno.

8. Le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 13
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo preposto alla valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nonché, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione, in particolare, tenendo anche conto dei documenti annuali di valutazione prodotti dalle strutture primarie:

   a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
   b) verifica l'attività di ricerca svolta dalle strutture primarie;
   c) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
   d) in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), svolge le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance, relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
   e) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'ANVUR, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti circa le attività didattiche, contenente, altresì, le informazioni e i dati determinati ogni triennio dall'ANVUR stessa. Dette opinioni vengono acquisite periodicamente garantendo l'anonimato degli studenti stessi.

3. La relazione annuale di cui al comma 2, lettera e), è trasmessa, oltre che ai soggetti individuati dalla normativa vigente, agli organi di governo dell'Università, alle strutture di ricerca e di formazione e a quelle di servizio.

4. Al Nucleo di valutazione sono assicurati piena autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. Il Nucleo di valutazione è composto da:

   a) cinque esperti nel campo della ricerca, della didattica, della gestione amministrativa e della valutazione, esterni all'Ateneo, designati dal Senato accademico, a seguito di avviso pubblico, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione;
   b) un rappresentante degli studenti, eletto con le modalità previste nel Regolamento generale di ateneo.

   Il curriculum di ciascuno dei componenti di cui alla lettera a) è reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.

6. Il Coordinatore del Nucleo di valutazione è scelto dal Senato accademico tra i componenti di cui al comma 5, lettera a).

7. I componenti e il Coordinatore del Nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Rettore.

8. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica quattro anni accademici, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni accademici, e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

9. I componenti del Nucleo di valutazione decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute dell'organo o, comunque, dopo cinque assenze in un anno accademico.

10. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 14
Direttore generale

1. Il Direttore generale, nel rispetto della normativa vigente, è responsabile del funzionamento e dell'organizzazione degli uffici, dei servizi e delle risorse strumentali dell'Università; coordina le attività dei dirigenti e funzioni equiparate e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, conformando la sua attività agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo dell'Università e curando l'osservanza delle relative direttive.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) è responsabile della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo ed espleta attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università, esercitando funzioni disciplinari sul personale stesso;
b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione;
c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari;
d) adotta i provvedimenti relativi all'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;
e) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
f) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, anche ai fini della valutazione periodica prevista dalla normativa vigente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, allegando le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate;
g) per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, provvede alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con l'adozione di atti, anche negoziali, di sua competenza. Ha autonomi poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nei termini individuati dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
h) formula proposte ed esprime pareri, nell'ambito delle sue competenze, su richiesta del Rettore;
i) svolge l'attività di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
j) nell'ambito delle attività di programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale, predispone e cura il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche;
k) assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti e ne verifica e coordina l'attività esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
l) è datore di lavoro ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
m) è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo;
n) esercita i compiti e risponde ad ogni altro obbligo previsti dalla normativa vigente.
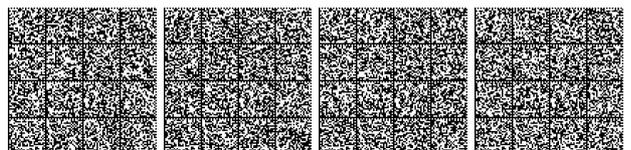
3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

4. Il Direttore generale è scelto tra soggetti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, nel rispetto della normativa vigente.

5. L'incarico di Direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile, di durata non superiore a tre anni.

6. Tale incarico può essere motivatamente revocato, su proposta del Rettore, dal Consiglio di amministrazione.

7. Il Direttore generale può nominare un Vicario, scegliendolo tra i dirigenti o funzioni equiparate in servizio nell'Ateneo. Il Vicario sostituisce il Direttore generale in caso di impedimento o assenza e può ricevere deleghe per la trattazione di specifiche materie. Decade alla scadenza o cessazione dell'incarico del Direttore generale.

TITOLO IV
ALTRI ORGANI

Art. 15
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito parere conclusivo.

2. Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, nonché da due professori ordinari supplenti, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato accademico e sono nominati con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente per una volta sola.

3. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Al professore associato e al ricercatore subentrano entrambi i componenti supplenti, nel caso in cui colui che è assoggettato al procedimento disciplinare sia un professore ordinario. Qualora il procedimento disciplinare riguardi un professore associato, al ricercatore subentra uno dei componenti supplenti.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro

trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime un parere conclusivo, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di amministrazione, senza la presenza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina, ovvero del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 16
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) svolge funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie che gli sono demandate dalla normativa di riferimento, relativamente a tutte le componenti della comunità universitaria.

2. Il CUG, in particolare, opera affinché venga contrastata ogni forma di abuso psicologico e di violenza morale lesiva della dignità personale e professionale, nonché della salute psico-fisica del lavoratore, di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

3. Il CUG opera in stretto raccordo con il Rettore e il Direttore generale ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Università mette a tal fine a disposizione, anche sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il CUG è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso l'Università e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati tra i professori, i ricercatori e il personale dirigente e tecnico-

amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti di entrambe le categorie, i quali partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Nella composizione del CUG deve essere assicurata la presenza paritaria di uomini e donne; in ogni caso, deve essere garantito che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

5. Del CUG fa parte una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15% degli altri componenti del CUG, eletta con le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo, che partecipa con voto deliberativo alle sole tematiche attinenti la ricerca e lo studio, con esclusione di quelle relative alle pari opportunità e al benessere lavorativo nell'ambiente di lavoro.

6. I componenti del CUG devono essere in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, di adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, nonché di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

7. Il Presidente del CUG è designato dal Consiglio di amministrazione tra il personale di ruolo in servizio presso l'Università e deve possedere elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, nonché le conoscenze di cui al comma precedente.

8. Alla designazione dei rappresentanti dell'amministrazione, fatta eccezione per gli studenti, si provvede con procedura di interpello rivolta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

9. I componenti del CUG sono nominati con decreto del Rettore.

10. I componenti del CUG durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di durata biennale, e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

11. Il CUG opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere territoriale e nazionale di parità, con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) e con gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).

12. Le modalità di funzionamento del CUG sono stabilite in apposito regolamento.

13. I componenti del CUG decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute dell'organo o, comunque, dopo cinque assenze in un anno accademico.

Art. 17
Comitato per lo sport

1. Il Comitato per lo sport sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione e nel rispetto della normativa vigente, a enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività degli studenti su base nazionale.

3. Il Comitato per lo sport è composto da:

   a) Rettore o suo delegato, che lo presiede;
   b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività degli studenti su base nazionale;
   c) due studenti eletti con le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo, il cui mandato è di durata biennale;
   d) Direttore generale o suo delegato, anche in qualità di segretario.

4. Alle sedute del Comitato per lo sport partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Università negli organi dell'ente cui è affidata la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività.

Art. 18
Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti opera a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle attività che l'Università pone in essere in materia di diritto allo studio e di tutela degli studenti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante degli studenti è indipendente sia gerarchicamente sia funzionalmente dagli organi di governo dell'Università.

2. Il Garante degli studenti opera individuando e segnalando agli organi competenti per materia disfunzioni, irregolarità, carenze e ritardi a danno degli studenti. Il Garante degli studenti esercita le proprie funzioni attraverso l'acquisizione di informazioni da parte di tutte le strutture di Ateneo e formula proposte per la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio dei diritti degli studenti.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante degli studenti è tenuto alla tutela della riservatezza e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo alle informazioni acquisite.

4. Il Garante degli studenti è nominato dal Rettore, su proposta del Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti.

5. Il Garante degli studenti dura in carica tre anni accademici e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Due mesi prima della scadenza del mandato, il Rettore procede ad una nuova nomina.

Art. 19
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca ed esercita funzioni consultive per gli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli studenti:

   a) esprime parere sui piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;
   b) esprime parere in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti, nonché sulle esenzioni, agevolazioni e benefici in attuazione del diritto allo studio;
   c) esprime parere sulla nomina del Garante degli studenti;
   d) formula proposte in materia di programmazione e organizzazione delle attività didattiche e di orientamento;
   e) propone al Consiglio di amministrazione i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;
   f) favorisce gli scambi culturali, promuovendo e gestendo i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei;
   g) può formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di interesse, esclusivo o prevalente, degli studenti ed esercita ogni altra funzione che gli sia demandata dai regolamenti dell'Università.

3. Eventuali finanziamenti per le attività del Consiglio degli studenti possono essere previsti nei limiti della normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Consiglio degli studenti può avere accesso, nel rispetto della vigente normativa, alle informazioni necessarie per l'attuazione delle proprie attività.

5. Il Consiglio degli studenti è composto da:

   a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;
   b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione;
   c) il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'ente per il diritto allo studio universitario;
   d) il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione;
   e) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;
   f) due rappresentanti per ogni struttura primaria, designati al loro interno dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della struttura primaria.

6. Il Consiglio degli studenti è nominato con decreto del Rettore. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti.

7. Il Consiglio degli studenti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 20
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive e propositive del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e ad ogni aspetto riguardante il personale tecnico-amministrativo e per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, fatte salve le materie di competenza sindacale.

2. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono disciplinati nel regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso e approvato dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è composto da 7 membri, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

4. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni.

5. Il Consiglio di amministrazione può assicurare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, forme di sostegno, mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attività del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

TITOLO V
STRUTTURE DI RICERCA E FORMAZIONE

Art. 21
Strutture primarie di ricerca e di didattica

1. L'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 240/2010, si articola in strutture primarie di ricerca e di didattica, nel seguito indicate come strutture primarie, che possono essere denominate scuole oppure dipartimenti.

2. Le strutture primarie sono le prime responsabili del rispetto e dell'attuazione dei principi di cui all'art. 1, comma 8, all'art. 3 e all'art. 5 del presente Statuto.

3. Le strutture primarie, in particolare, svolgono:

   a) funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica;
   b) funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, incluso il coordinamento, la razionalizzazione e la valutazione delle attività didattiche;

c) funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività di trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

4. La costituzione di una struttura primaria è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sulla base di un progetto predisposto dai docenti proponenti, in numero non inferiore a 30, in cui siano descritte le finalità e gli obiettivi scientifici e didattici e i settori scientifico-disciplinari di riferimento.

5. Il numero di professori e di ricercatori afferenti a una struttura primaria, all'atto della sua attivazione, non può essere inferiore a 38. Una struttura è disattivata quando per un anno il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a 35. Ai fini del computo dei limiti numerici di cui al presente comma, deve essere considerato un numero massimo di ricercatori a tempo determinato stabilito dal Regolamento generale di ateneo.

6. Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un'unica struttura primaria. L'afferenza a una struttura primaria, di norma, non può essere di durata inferiore a tre anni. La mobilità dei professori e dei ricercatori tra le strutture primarie è disciplinata da apposito regolamento di ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

7. A ciascuna struttura primaria è assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario per il suo funzionamento.

8. Fanno riferimento alla struttura primaria gli assegnisti e i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini alle strutture stesse.

9. La struttura primaria ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

10. La struttura primaria delibera sul regolamento di funzionamento e su ogni altro regolamento concernente la didattica e la ricerca, riguardanti la struttura stessa. Tali regolamenti sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

11. Le strutture primarie possono essere organizzate in Unità, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi. Per tali finalità ad esse la struttura primaria può delegare specifiche funzioni, secondo quanto previsto nel Regolamento generale di ateneo e nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza. Le modalità di proposta e le regole per la costituzione delle unità sono contenute nel regolamento della struttura primaria.

12. I corsi di studio sono gestiti dalla struttura primaria che ne è sede amministrativa.

13. I corsi di studio possono essere realizzati con il concorso di più strutture primarie, ciascuna delle quali contribuisce nella misura minima delle attività formative stabilita nel Regolamento didattico di ateneo. Tali corsi sono definiti corsi di studio interstruttura e la loro sede

amministrativa è individuata dal Senato accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte.

Art. 22
Attribuzioni delle strutture primarie

1. Sono di competenza delle strutture primarie, nell'ambito delle loro finalità scientifiche e didattiche, degli obiettivi e delle strategie individuate dall'Università, nonché degli indirizzi del Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38:

a) la promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di ricerca svolte nella struttura primaria;
b) la promozione, la gestione, l'organizzazione, il coordinamento, la razionalizzazione e la valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio che hanno sede nella struttura primaria, anche in concorso con altre strutture primarie dell'Università;
c) la proposta di istituzione e attivazione dei corsi di studio e la definizione dei relativi obiettivi formativi;
d) la proposta di soppressione dei corsi di studio, ovvero l'espressione di parere obbligatorio su di essa, se ad iniziativa del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico;
e) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, sentiti gli interessati;
f) la promozione e la gestione delle attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con altre strutture primarie o di servizio dell'Ateneo;
g) la richiesta di assegnazione di posti di ruolo su cui effettuare procedimenti di chiamata;
h) la richiesta di assegnazione di posti per trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato;
i) la richiesta di assegnazione di posti di ricercatore a tempo determinato;
j) la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori aventi titolo, a conclusione delle procedure di reclutamento;
k) la proposta di istituzione di dottorati di ricerca, anche in concorso con altre strutture primarie o con altri Atenei, nazionali e internazionali;
l) la proposta di istituzione di borse di studio e di assegni di ricerca;
m) l'istituzione e l'attivazione di borse di studio e assegni di ricerca, con proprie risorse finanziarie;
n) la stipula, per quanto di competenza, di contratti e convenzioni relativi ad attività di ricerca, di didattica, di consulenza e di servizio, nel rispetto del Regolamento generale di ateneo e del Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
o) la promozione di iniziative di formazione e di trasferimento tecnologico;
p) le richieste in ordine alle esigenze di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie.

Art. 23
Organi di governo delle strutture primarie

1. Sono organi di governo delle Strutture primarie:

a) il Direttore;
b) il Consiglio.

Art. 24
Direttore

1. Il Direttore:

    a) rappresenta la struttura primaria;
    b) convoca e presiede il Consiglio;
    c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
    d) coordina e vigila su tutte le attività della struttura primaria;
    e) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
    f) svolge le funzioni che gli sono demandate dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    g) svolge le funzioni che gli sono demandate dal Regolamento didattico di ateneo;
    h) stipula i contratti e le convenzioni demandatigli dal presente Statuto, nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
    i) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile;
    j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Le elezioni del Direttore sono indette dal decano dei professori ordinari della struttura primaria entro il 31 marzo dell'anno accademico in cui scade il mandato e devono essere svolte entro il 30 luglio del medesimo anno.

3. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio della struttura primaria tra i professori di I fascia a tempo pieno afferenti alla struttura, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le modalità di svolgimento dell'elezione del Direttore sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Il Direttore designa tra i professori di I o di II fascia a tempo pieno della struttura primaria il Direttore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore vicario è nominato con decreto del Rettore e decade al momento della cessazione del mandato del Direttore.

6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore, il decano dei professori ordinari della struttura primaria indice con immediatezza nuove elezioni, che dovranno essere svolte entro sessanta giorni dalla data di interruzione del mandato. Fino alla nomina del nuovo Direttore, il decano ne svolge le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili.
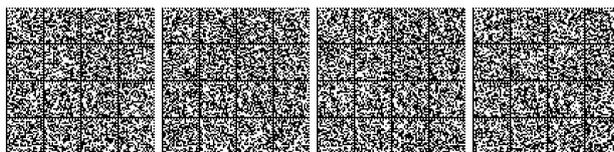
7. Il Direttore può assegnare a professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno specifiche deleghe ed eventualmente potere di firma.

Art. 25
Consiglio della struttura primaria

1. Il Consiglio della struttura primaria è l'organo di programmazione e di gestione della struttura. Il Consiglio delibera su tutte le materie di competenza della struttura primaria, in particolare:

   a) stabilisce modalità e criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui dispone la struttura primaria;
   b) delibera in merito all'attribuzione degli spazi assegnati alla struttura primaria;
   c) stabilisce modalità e criteri per l'impiego delle risorse strumentali, infrastrutturali e patrimoniali;
   d) delibera sul regolamento di funzionamento e su ogni altro regolamento concernente la didattica e la ricerca, riguardanti la struttura stessa, da proporre al Senato accademico per l'approvazione.
   e) può porre in essere azioni autonome di verifica della qualità della ricerca e della didattica;
   f) formula proposte al Senato accademico, anche con riferimento alle lettere j) e k) del comma 2 dell'art. 10, in materia di programmazione annuale e triennale, in relazione all'istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio e di dottorato, allo sviluppo della ricerca scientifica, al sostegno e al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, all'internazionalizzazione, al fabbisogno di personale docente e non docente a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. Il documento di proposta deve essere corredato della relazione annuale sull'attività svolta dalla struttura primaria in materia di ricerca e di didattica;
   g) propone al Consiglio di amministrazione la chiamata dei professori e dei ricercatori aventi titolo, a conclusione delle procedure di reclutamento;
   h) approva il piano dell'offerta formativa, coerentemente con i risultati della valutazione delle attività didattiche;
   i) delibera sul documento annuale di valutazione delle attività della struttura primaria;
   j) delibera sugli argomenti rimessi all'istruttoria della commissione didattica e della commissione didattica interstruttura, ove presenti;
   k) delibera sull'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori della struttura primaria, sentiti gli interessati, e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
   l) si esprime, nel rispetto delle finalità previste dalla normativa vigente, sulle relazioni triennali concernenti l'attività scientifica, didattica e gestionale dei professori e dei ricercatori, con modalità previste da apposito regolamento;
   m) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
   n) approva i contratti e le convenzioni di competenza della struttura primaria;
   o) propone al Senato accademico il conferimento dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010, nel rispetto del regolamento di ateneo in materia;
   p) svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio della struttura primaria può delegare ai Consigli dei corsi di studio l'adozione delle delibere relative alle materie di cui all'art. 29, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Regolamento generale di ateneo può prevedere meccanismi di delega di compiti del Consiglio della struttura primaria agli organi di cui al successivo art. 26.

4. Fanno parte del Consiglio della struttura primaria:

   a) il Direttore;
   b) i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato afferenti alla struttura primaria;
   c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura primaria;
   d) una rappresentanza degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, non inferiore al 15% dei componenti il Consiglio, che garantisca almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nella struttura primaria;
   e) una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti che fanno riferimento alla struttura primaria e che abbiano contratti almeno di durata biennale;
   f) le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, che partecipano alle adunanze senza diritto di voto.

5. Il numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) e le modalità per la loro designazione sono stabiliti nel Regolamento generale di ateneo. La durata del loro mandato è di due anni accademici, rinnovabile una sola volta.

6. Per l'elezione dei componenti di cui al comma 4, lettera c), l'elettorato attivo spetta al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo in servizio nell'Università. L'elettorato passivo spetta al medesimo personale di ruolo a tempo pieno.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte da una delle unità di personale di cui al comma 4, lettera f), del presente articolo.

8. Il Regolamento generale di ateneo prevede a quale tipo di deliberazione possa partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti. In ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni in materia di didattica e servizi ad essa connessi, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

9. Le modalità di funzionamento del Consiglio della struttura primaria sono disciplinate nel regolamento della struttura primaria.
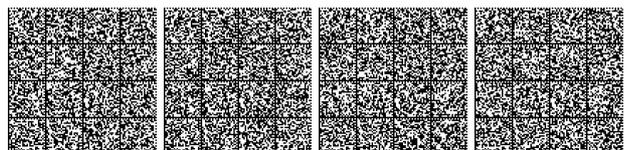
Art. 26
Altri organi delle strutture primarie

1. In ogni struttura primaria sono istituiti un Consiglio di direzione, una Commissione paritetica docenti-studenti e uno o più Consigli di corsi di studio.

2. Il Consiglio della struttura primaria può istituire, altresì, una Commissione didattica e una commissione di ricerca, alle quali sono attribuite funzioni istruttorie e consultive.

3. La struttura primaria, in concorso con altre strutture primarie, può istituire Commissioni didattiche interstruttura.

Art. 27
Consiglio di direzione

1. Ai fini della trasparenza dei processi decisionali, il Consiglio della struttura primaria istituisce il Consiglio di direzione, che coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

2. La composizione e le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio di direzione sono stabilite nel regolamento della struttura primaria. La composizione del Consiglio di direzione deve essere, comunque, rappresentativa delle commissioni presenti nella struttura.

3. Il Consiglio di direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura primaria e lo sottopone al Consiglio della struttura primaria. A tal fine, si avvale delle attività di monitoraggio e valutazione condotte dalle commissioni presenti nella struttura primaria.

Art. 28
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:

   a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
   b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
   c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

2. Alla Commissione paritetica docenti-studenti, inoltre, sono demandati i compiti previsti dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi.

3. La composizione della Commissione paritetica docenti-studenti è demandata al regolamento della struttura primaria. La composizione deve, in ogni caso, prevedere un ugual numero di docenti e di studenti e almeno un docente e uno studente in rappresentanza di ciascun corso di studio della struttura.
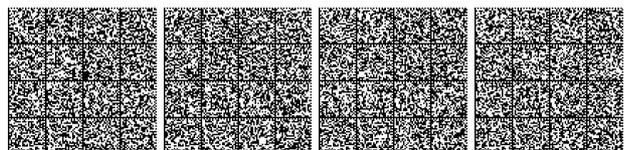
4. Le modalità di designazione dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

5. I componenti della Commissione paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di durata biennale.

Art. 29
Consiglio del corso di studio

1. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.

2. I Consigli dei corsi di studio elaborano proposte in materia di:

   a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
   b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
   c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.

3. I Consigli dei corsi di studio svolgono, altresì, funzioni istruttorie, ovvero deliberative se oggetto di delega, in materia di piani di studio individuali, di percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time, di riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei o nei passaggi tra corsi di studio, di tirocini formativi e di orientamento, di orientamento e tutorato e di ogni altra attività inerente l'organizzazione dei percorsi formativi.

4. Le modalità di composizione, di nomina del coordinatore e di funzionamento del Consiglio del corso di studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della struttura primaria ed emanato dal Direttore della struttura stessa. Tale regolamento, nel caso di corso di studio interstruttura, è approvato dal Senato accademico su proposta delle strutture primarie coinvolte ed è emanato con decreto del Rettore. Nella composizione del Consiglio del corso di studio deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 30
Commissione didattica

1. La Commissione didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della struttura primaria e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei consigli di corsi di studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio della struttura primaria.

2. La Commissione didattica formula al Consiglio della struttura primaria proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.
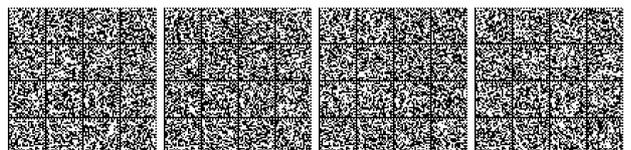
3. La composizione della Commissione didattica coincide con quella della Commissione didattica paritetica docenti-studenti, ad esclusione della componente studentesca.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio della struttura primaria ed emanato dal Direttore della struttura stessa.

5. Per le stesse finalità delle Commissioni didattiche, laddove esistano corsi di studio interstruttura, più strutture primarie possono costituire commissioni didattiche interstruttura.

6. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione didattica interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli delle strutture primarie coinvolte ed emanato dal Direttore della struttura primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio.

Art. 31
Commissione di ricerca

1. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca di una struttura primaria.

2. La Commissione di ricerca formula al Consiglio della struttura primaria proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.

3. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione di ricerca sono stabilite nel Regolamento della struttura primaria.

Art. 32
Corsi e Scuola di dottorato di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati alla formazione di ricercatori di alta qualificazione e forniscono le competenze per esercitare attività che richiedono adeguato addestramento ed elevata preparazione alla ricerca, presso università, enti pubblici e soggetti privati.

2. I Corsi di dottorato di ricerca sono istituiti e attivati dall'Università con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di una o più strutture primarie.

3. Il funzionamento dei Corsi di dottorato, la disciplina dei relativi organi, nonché le modalità di accesso e di conseguimento del titolo sono disciplinati in apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente e delle norme stabilite a riguardo nel Regolamento didattico di ateneo e nel Regolamento generale di ateneo. Tale regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

4. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può istituire Scuole di dottorato di ricerca affidando ad esse:

   a) il coordinamento dei Corsi di dottorato di ricerca ad essa afferenti;
   b) l'approvazione dei progetti formativi dei corsi di dottorato di ricerca ad essa afferenti;
   c) la verifica dei risultati dei corsi di dottorato di ricerca ad essa afferenti;
   d) l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato di ricerca ad essa afferenti.

5. Il funzionamento delle Scuole di dottorato di ricerca e la disciplina dei relativi organi sono stabiliti in apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore.

Art. 33
Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche, anche interateneo, che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di una o più strutture primarie, anche in collaborazione con altre università, nel rispetto della normativa vigente.

3. L'organizzazione didattica dei corsi di specializzazione è disciplinata in apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente e delle norme stabilite a riguardo nel Regolamento didattico di ateneo. Tale regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

4. Il funzionamento delle Scuole di specializzazione e la disciplina dei relativi organi sono stabiliti in apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore.

TITOLO VI
ALTRE STRUTTURE

Art. 34
Centri interstruttura di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più strutture primarie, il Consiglio di amministrazione, sentito il

Senato accademico, può deliberare, su proposta delle strutture primarie interessate, la costituzione di Centri interstruttura di ricerca.

2. La delibera istitutiva indica la durata, le infrastrutture, il personale per lo svolgimento delle attività del Centro e le risorse finanziarie assicurati dalle strutture primarie promotrici, specificando, inoltre, le risorse complessivamente necessarie e le norme che presiedono al suo funzionamento amministrativo e contabile.

3. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri interstruttura di ricerca sono contenute nel Regolamento generale di ateneo e nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 35
Centri interuniversitari di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale che coinvolgano le attività di più università, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di/o l'adesione a Centri interuniversitari di ricerca.

2. La convenzione istitutiva deve indicare la durata, le strutture, i partecipanti, gli organi, le risorse e il regime amministrativo e contabile.

Art. 36
Centri di servizio

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per tutte le strutture dell'Università, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di Centri di servizio.

2. Le modalità di presentazione delle proposte di istituzione dei Centri di servizio e quelle per la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinate nel Regolamento generale di ateneo e nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 37
Servizi bibliotecari

1. L'Università si dota della Biblioteca centrale di ateneo con il compito di assicurare agli studenti, ai professori e ai ricercatori, in tutte le sue sedi, l'accesso diretto alle fonti bibliografiche di informazione mediante il reperimento, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti in qualunque formato.

2. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Biblioteca centrale di ateneo sono contenute nel Regolamento generale di ateneo e nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
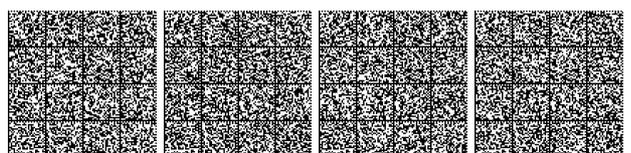
Art. 38
Sistema di valutazione della qualità

1. Al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca, l'Università si dota di un Sistema di valutazione della qualità per la definizione e l'applicazione di metodologie finalizzate al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici triennali, tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture, nel rispetto dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge 240/2010.

2. Concorrono al Sistema di valutazione della qualità tutti i soggetti, organi e strutture che, ai sensi del presente Statuto, hanno responsabilità in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ivi compresi il Nucleo di valutazione, le Commissioni paritetiche docenti-studenti e i Consigli delle strutture primarie.

3. Tutte le strutture e tutti i centri di cui al presente Titolo sono soggetti a valutazione annuale da parte del Sistema di valutazione della qualità.

4. L'articolazione del Sistema di valutazione della qualità è definita dal Senato accademico.

TITOLO VII
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 39
Codice etico

1. Il Codice etico determina i valori fondamentali della Comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e definisce le regole di condotta per tutti i componenti della comunità stessa, con conseguenti doveri e responsabilità.

2. Le sanzioni da irrogare in caso di violazione del Codice etico sono il richiamo personale e la censura pubblica. Sulle violazioni del Codice etico decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore. Nel caso in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, la competenza è del Collegio di disciplina, di cui all'art. 15 del presente Statuto.

3. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Art. 40
Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri per la gestione economica, finanziaria, patrimoniale e contabile sono disciplinati nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi.

3. Il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è emanato dal Rettore con proprio decreto, previo controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercitato nelle forme di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 41
Regolamento generale di ateneo

1. Il Regolamento generale di ateneo fissa le norme attuative relative all'organizzazione dell'Università e disciplina le modalità di elezione degli organi monocratici e delle rappresentanze negli organi collegiali di ateneo, ovvero le modalità di predisposizione degli avvisi pubblici, ove previsti. Disciplina, altresì, tutte le materie ad esso demandate dal presente Statuto.

2. Il Regolamento generale di ateneo è approvato dal Senato accademico, anche per stralci, a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto, previo controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercitato nelle forme di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 42
Regolamento didattico di ateneo

1. Il Regolamento didattico di ateneo, nel rispetto della normativa vigente, disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi di studio dell'Università e fissa i criteri per la definizione della complessiva offerta formativa di cui all'art. 3, comma 7, del presente Statuto. Esso consta di una parte generale e di una parte costituita dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

2. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina, altresì, gli aspetti concernenti l'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

3. Il Regolamento didattico di ateneo, su proposta delle strutture primarie, è deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi. Esso è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Il Regolamento didattico di ateneo è emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Art. 43
Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente, disciplinano gli aspetti organizzativi dei corsi stessi, in conformità con i relativi ordinamenti didattici.

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio, su proposta delle strutture primarie, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, e sono emanati con decreto del Rettore.

Art. 44
Regolamenti di funzionamento delle strutture primarie

1. I Regolamenti delle strutture primarie, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento generale di ateneo, disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle medesime strutture.

2. I Regolamenti delle strutture primarie sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli delle medesime strutture e sono approvati dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Essi sono emanati con decreto del Rettore.

Art. 45
Altri regolamenti

1. Ogni altro regolamento in materia di didattica e di ricerca, previsto dal presente Statuto, da specifiche leggi, o che si renda necessario, è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 46
Pubblicità dei regolamenti

1. I regolamenti dell'Università sono pubblicati nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e sono consultabili nel suo sito web.

TITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 47
Organizzazione dell'attività tecnico-amministrativa

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.

2. L'attività tecnico-amministrativa dell'Università si esplica attraverso strutture amministrative e tecniche, comunque denominate, opportunamente organizzate a vari livelli, che svolgono funzioni di servizio alla ricerca, alla didattica e alla gestione amministrativa.

3. Le strutture tecniche e amministrative operano nel rispetto delle modalità di gestione stabilite dal Direttore generale, in coerenza con le linee strategiche degli organi di governo.

4. Tutte le strutture di cui al Titolo V e al Titolo VI del presente Statuto applicano le regole e le modalità di gestione amministrativa definite dal Direttore generale e si avvalgono del personale nel rispetto delle rispettive responsabilità.

Art. 48
Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:

   a) programma l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo, tenendo conto delle necessità delle strutture e della qualità dei servizi;
   b) assicura l'aggiornamento professionale del personale;
   c) adotta criteri di trasparenza nell'assegnazione della responsabilità delle strutture tecniche e amministrative nelle quali si articola l'amministrazione;
   d) valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.

3. L'Università può affidare al proprio personale incarichi particolari che rivestano carattere di notevole complessità tecnica o amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza. Tali incarichi potranno essere incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalla vigente normativa.
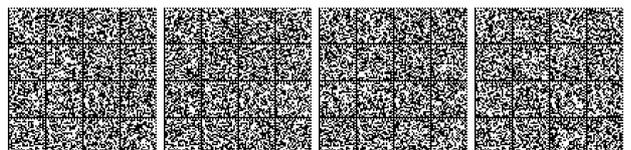
Art. 49
Dirigenti

1. I dirigenti:

   a) curano l'attuazione degli obiettivi, dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nel rispetto del Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
   b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale;
   c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;
   d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
   e) nell'ambito dei compiti e degli obiettivi ad essi attribuiti, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale.

3. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione periodica dei risultati raggiunti, ai sensi della normativa vigente.

Art. 50
Incarichi dirigenziali a tempo determinato

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, può attribuire incarichi dirigenziali a tempo determinato, con possibilità di rinnovo, a personale esterno all'Università e/o a dipendenti di ruolo della stessa, in possesso del diploma di laurea e di adeguata qualifica funzionale, a seguito di procedura di valutazione comparativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

2. I titolari di incarichi dirigenziali a tempo determinato sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi conferiti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
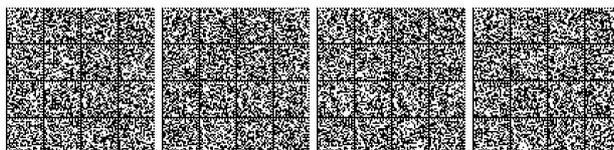
TITOLO IX
NORME FINALI E COMUNI

Art. 51
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli delle strutture primarie e degli altri organi collegiali è necessario che:

   a) tutti coloro che abbiano qualità per intervenirvi siano stati convocati nelle forme prescritte dal rispettivo regolamento di funzionamento;
   b) intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dal presente Statuto, da atti regolamentari o dalla normativa vigente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

3. Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che riguardino la propria persona ed esprimere su questi il proprio voto.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice etico.

Art. 52
Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Università sono accessibili nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'Università sono pubbliche e sono diffuse nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto.

Art. 53
Norme, modalità e requisiti per le designazioni delle rappresentanze negli organi dell'Università

1. Per le designazioni elettive previste dal presente Statuto ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

2. L'elezione del Rettore, dei Direttori delle strutture primarie e delle altre strutture previste dal presente Statuto è valida se alla relativa votazione abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. L’elezione delle rappresentanze dei professori e dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico è valida se alla relativa votazione abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. L’elezione suppletiva per la sostituzione di parte della rappresentanza dei professori e dei ricercatori nel Senato accademico è valida se alla votazione abbia preso parte un terzo degli aventi diritto al voto.

5. L’elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali dell’università o in altri organismi previsti da specifiche leggi è valida se alla votazione abbia preso parte il 20% degli aventi diritto al voto.

6. Un nuovo mandato, dopo due mandati consecutivi, può essere espletato solo dopo che sia trascorso l’intero mandato successivo.

7. I professori che assumono la funzione di Rettore, di Direttore della struttura primaria o di altra struttura prevista dal presente Statuto devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

8. I professori e i ricercatori confermati a tempo indeterminato eletti nel Senato accademico o designati nel Consiglio di amministrazione devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione in tal senso, da far valere in caso di nomina e non possono ricoprire incarichi professionali conferiti dall'Università.

9. Per tutta la durata del mandato, il Rettore, il Prorettore vicario e i Direttori delle strutture primarie, nel rispetto della normativa vigente, hanno diritto a una limitazione dell’attività didattica.

10. Gli studenti eletti negli organi collegiali dell’Università o in altri organismi previsti da specifiche leggi hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile per una sola volta.

11. L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche negli organi interni ed esterni all’Ateneo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione; questi ultimi votano per tutti gli organi, fatta eccezione per i Consigli delle strutture primarie.

12. L'elettorato passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche negli organi interni ed esterni all’Ateneo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione; a questi ultimi spetta l’elettorato passivo per tutti gli organi, fatta eccezione per i Consigli delle strutture primarie.

13. La mancata designazione o elezione di una o più componenti o parte di esse non pregiudica il valido funzionamento dell’organo, purché sia raggiunto il quorum strutturale pari ai 2/3 dei componenti dell’organo stesso.

Art. 54
Indennità

1. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai componenti del Consiglio di amministrazione diversi da quelli di cui al successivo comma 2 e ai Direttori delle strutture primarie può essere corrisposta un'indennità annua di carica, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai componenti esterni del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e ai componenti del Nucleo di valutazione è corrisposta un'indennità annua di carica, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 55
Incompatibilità

1. Nessuno può assumere più di una carica negli organi di ogni ordine e grado, fatta eccezione per il Rettore e i Direttori delle strutture primarie presenti in Senato accademico.

2. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
   a) rivestire incarichi di natura politica;
   b) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
   c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Art. 56
Anno accademico e decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati, di norma, hanno decorrenza dal 1° ottobre.

Art. 57
Modifiche di Statuto

1. Le modifiche di Statuto sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, sentite le strutture primarie, nonché, per quanto di sua competenza, il Consiglio degli studenti.

2. Le modifiche di Statuto possono essere proposte dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio degli studenti, nonché dalle strutture primarie, con deliberazione dei rispettivi consigli assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 58
Emanazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le modifiche di Statuto, espletato l'iter previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati dal Rettore con proprio decreto. Lo Statuto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 59
Norma abrogativa

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 299 del 30 giugno 2003 e cessano di avere efficacia le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE

Art. 60
Norme per la costituzione dei nuovi organi e delle nuove strutture

In prima applicazione del presente Statuto, relativamente alla costituzione dei nuovi organi e delle nuove strutture, si applicano le seguenti norme:

1. Il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti, i Consigli di facoltà e i Consigli di dipartimento decadono al momento della costituzione dei nuovi organi previsti dal presente Statuto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le strutture primarie sono istituite con decreto del Rettore, con il quale sono indette, altresì, le elezioni dei loro Direttori, che dovranno essere espletate nei successivi trenta giorni. Con lo stesso decreto sono indette le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 25, comma 4, del presente Statuto, propedeutiche all'identificazione dell'elettorato attivo per l'elezione del Direttore. Fino alla elezione dei Direttori, il coordinamento delle fasi propedeutiche all'attivazione di ogni struttura è demandato a un coordinatore nominato con lo stesso decreto, su indicazione degli afferenti. Il decreto rettorale di istituzione delle strutture primarie è corredato dell'elenco degli afferenti.

3. Le strutture primarie e i relativi consigli di cui all'art. 23, comma 1, sono attivati contestualmente alla nomina del Direttore. Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio di ciascuna struttura primaria, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), del presente Statuto, delibera sul regolamento di funzionamento delle struttura e lo propone al Senato accademico per l'approvazione. Entro trenta giorni dalla relativa approvazione da parte del Senato Accademico,

sono costituiti gli altri organi delle strutture primarie previsti dall'art. 26, comma 1, del presente Statuto.

4. Fino alla costituzione degli altri organi di cui all'art. 26, le relative attribuzioni sono svolte dai Consigli delle strutture primarie.

5. Fino all'attivazione delle strutture primarie, le Facoltà e i Dipartimenti, per le loro rispettive competenze, operano in regime di ordinaria amministrazione e assicurano il passaggio delle competenze e delle responsabilità alle nuove strutture.

6. I professori e i ricercatori che, alla data del decreto rettorale di cui al comma 2, non abbiano aderito ad alcuna proposta di istituzione delle strutture primarie, ottempereranno al dovere di afferire a una di esse entro trenta giorni dalla loro istituzione. In caso di mancata afferenza il Senato accademico decide l'afferenza d'ufficio.

7. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto, sono indette le elezioni delle rappresentanze in Senato accademico, che dovrà essere costituito nei successivi novanta giorni, e dovranno essere emanati gli avvisi pubblici per la designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

8. Il Senato accademico, nella sua nuova composizione, provvederà a selezionare le candidature pervenute, al fine di procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dello stesso Senato accademico.

9. I restanti organi collegiali dovranno essere costituiti entro sei mesi dalla data di costituzione del Consiglio di Amministrazione.

10. In riferimento all'art. 9, comma 11, lett. c), del presente Statuto, in prima applicazione, i voti espressi dai ricercatori a tempo determinato per l'elezione del Rettore saranno computati nella misura del 15% di quelli validamente espressi.

11. Per quanto concerne le modalità di elezione degli organi monocratici e delle rappresentanze negli organi collegiali di Ateneo, nonché di predisposizione degli avvisi pubblici, ove previsti, in assenza del Regolamento generale di ateneo, per quanto non in contrasto con il presente Statuto, si applicano le vigenti norme regolamentari, ovvero criteri appositamente deliberati dal Senato accademico.

12. La Scuola di dottorato di ricerca, istituita con decreto rettorale n. 555 del 24 agosto 2006, e la Scuola di specializzazione in beni archeologici, istituita con decreto rettorale n. 657 del 19 novembre 2010, continuano a operare secondo le norme regolamentari previgenti all'entrata in vigore del presente Statuto, fino a nuove determinazioni degli organi di governo.

13. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto, il Senato accademico approva il Regolamento con le norme di dettaglio per la riorganizzazione funzionale delle strutture dell'Ateneo, la riallocazione delle risorse e per le modalità di afferenza dei professori e dei ricercatori.

12A04647

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-076) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.